



COMUNE DI ALBERA LIGURE
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 11

ORIGINALE / COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA QUESTO COMUNE AL 31/12/2024. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO EX ART. 233 BIS TUEL.*

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	LOVOTTI Renato	SI	
2	SORLINO Valter	SI	
3	GAZZOLI Giovanna	SI	
4	BANCHERO Roberto	SI	
5	BIGLIERI Fabiana	SI	
6	VERGAGNI Stefania	SI	
7	DAGLIO Ilaria	SI	
8	MARCENARO Mauro	NO	SI
9	BISIO Valentino	SI	
10	CERDA Luca	SI	
11	NEGRUZZO Fabio	SI	
	TOTALE	10	1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico MASSACANE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renato LOVOTTI – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico MASSACANE

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTE le precedenti deliberazioni annuali di ricognizione e ritenuto di confermarne il contenuto;

PRESO ATTO che l'ente possiede al 31/12/2024 le seguenti partecipazioni societarie:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota Comune di ALBERA LIGURE</i>
S.R.T. S.p.A.	0,18%
GIAROLO LEADER S.R.L.	0,78%
AMIAS S.P.A.	0,28%
5 VALLI SERVIZI SRL	2,56%
ASMT SPA	0,01%

RITENUTO che sussistano i requisiti previsti dalla legge al fine del mantenimento delle partecipazioni attualmente possedute e pertanto non si renda necessario provvedere alla liquidazione o alla cessione delle stesse;

PRESA VISIONE altresì anche della normativa relativa alla società partecipate degli enti locali presente sia nel TUEL D.Lgs. 267/2000, sia nel nuovo Testo unico delle società partecipate D.Lgs. 175/2016;

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Albera Ligure, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti;

RILEVATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

RILEVATO che il Comune di Albera Ligure non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

RITENUTO di avvalersi della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, per il passato esercizio 2024, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Albera Ligure, non presenta una valenza informativa significativa;

RITENUTO altresì di dover esonerare l'Area Finanziaria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Albera Ligure detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, confermando il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota Comune di ALBERA LIGURE</i>
S.R.T. S.p.A.	0,18%
GIAROLO LEADER S.R.L.	0,78%
AMIAS S.P.A.	0,28%
5 VALLI SERVIZI SRL	2,56%
ASMT SPA	0,01%

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione o cessione.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di trasmettere il contenuto della presente deliberazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
6. Di avvalersi, per i motivi esposti in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2024.
7. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di garantire la tempestività delle relative attività istituzionali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Renato LOVOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico MASSACANE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Responsabile della pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03/10/2025 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/10/2025

Il Segretario Comunale
f.to Domenico MASSACANE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 30/07/2025

Il Segretario Comunale
f.to Domenico MASSACANE

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Albera Ligure, lì 03/10/2025

Il Segretario Comunale
Domenico MASSACANE

